

6. riguardo ai fabbricati esistenti oggetto di concono e ricadenti nell'area annessa del bosco, siano esclusivamente consentiti i seguenti interventi, di cui all'art. 3.10, punto 4.2, lett. c:
7. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
8. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%;
9. le nuove recinzioni, non siano realizzate con strutture metalliche, ma siano costituite da materiali lapidei locali e realizzati con tecniche tradizionali; qualora sia verificata la necessità di ricorrere a recinzioni metalliche, sulle stesse, si prevedano piantumazioni finalizzate a ridurre l'effetto barriera e contestualmente a integrare i complessi vegetazionali naturali presenti;
10. per le finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi, preferendo per le superfici verticali esterne degli edifici, delle recinzioni e dei manufatti edilizi in generale, l'uso del colore bianco;
11. le aree scoperte pertinenziali pavimentate, le aree di sosta, i parcheggi e la viabilità interna siano realizzati con materiale drenante e permeabile (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.);
12. ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della L.R. n. 13/2008: siano previsti per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili; sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuale realizzazione di reti duali; la viabilità preveda possibilmente la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con opportune schermature arbustive/arboree;
13. nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di tipologie costruttive della tradizione storica locale prevedendo coperture piane e materiali lapidei locali;
14. siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa

l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;

15. *l'andamento orografico delle aree interessate dagli interventi sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;*
16. *non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali eventualmente esistenti, assicurando la conservazione e/o il reimpianto nel lotto d'intervento dei complessi vegetazionali naturali presenti;*
17. *i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.*

Resta fermo per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione.

DI DARE MANDATO al Servizio Assetto del Territorio di trasmettere al Comune di **Maglie** (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente alla DGR n. 2670 del 28.11.2011, pubblicata sul BURP n. 196 del 20.12.2011

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2012, n. 642

L.R. n. 6/2005 - Comunicazione Unica per via telematica in applicazione dell'art. 28 della L.R. n. 1/08 e dell'art. 6 lett. f-sexies del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106. Modalità organizzative per la tenuta dell'Albo delle Imprese artigiane. Modifica ed integrazione DGR n. 1458/2008 - Approvazione direttive generali integrative.

Assente la Vice Presidente, Assessore allo Svi-

luppo Economico Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Artigianato Fiere Mercati, confermata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori, riferisce l'Ass. Minervini.

La Regione Puglia negli ultimi tempi ha agevolato una politica di sviluppo e crescita delle imprese artigiane, settore ritenuto fondamentale per la promozione dell'economia regionale e di coesione sociale, avviando un processo di semplificazione delle procedure amministrative per l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane.

L'art. 28 della L.R. 19 febbraio 2008, n.1 di modificazione degli artt. 15 e 16 della L.R. n.6/2005 detta norme di semplificazione delle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane, in particolare al comma 1 stabilisce che dette procedure sono sostituite da una Comunicazione del legale rappresentante dell'impresa al competente ufficio della Commissione Provinciale per l'Artigianato, presso cui è istituito l'Albo delle imprese artigiane.

Con deliberazione n. 1458 del 1/8/2008, l'esecutivo regionale ha approvato le direttive generali recanti le norme di attuazione delle procedure previste dal citato art. 28 della L.R.n.1/2008, prevedendo, tra l'altro, che con successivo provvedimento sarebbero state adottate le disposizioni di coordinamento con le procedure stabilite dall'art. 9 del D.L. n.7/07 convertito in legge n. 40 del 2/4/2007, recante le norme di comunicazione unica per la nascita delle nuove imprese.

Con DGR n. 896 del 25/3/2010 è stato approvato il modello elettronico e le specifiche tecniche per l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo Imprese artigiane, nonché il facsimile della procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica alla C.P.A. competente per territorio della comunicazione all'Albo.

In seguito il Decreto Sviluppo D.L. n.70/2011 convertito in legge 106/2011 con l'art. 6, comma 2 lett. F-sexies ha stabilito che le norme previste dalle regioni per l'iscrizione delle imprese agli albi artigiani sono immediatamente sostituite dalla procedura telematica di ComUnica, già in vigore dal 1° aprile 2010 per tutte le altre categorie d'impresa.

La predetta normativa di modifica all'art. 9 del D.L. n.7/2007, convertito in legge 40/07, ha stabilito che le Regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti ed i controlli e per eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Si rende, quindi, necessario individuare le modalità organizzative di gestione del procedimento automatizzato da parte dei diversi soggetti coinvolti al fine di un'omogenea applicazione su tutto il territorio regionale delle normative di settore, integrando le disposizioni già emanate con la menzionata deliberazione n.1458/2008.

L'elaborazione delle nuove modalità per la tenuta dell'Albo delle Imprese Artigiane è stata effettuata di concerto con i conservatori delle Camere di Commercio, i responsabili delle CC.P.P.A, nonché i rappresentanti dell'Unione delle Camere di Commercio Puglia (Unioncamere), giusta convenzione di cui alla DGR 630 del 5/4/2011.

In data 06/02/2012 la Regione Puglia ed il Ministro dello Sviluppo Economico, hanno firmato un protocollo d'intesa per l'applicazione del sistema della Comunicazione Unica (ComUnica) anche per la nascita delle imprese artigiane.

L'intesa prevede che le imprese artigiane della Regione Puglia possono iscriversi all'Albo Imprese Artigiane con immediato avvio dell'attività mediante un'unica comunicazione per via telematica. L'ampliamento di ComUnica al settore artigiano rappresenta un'importante novità e opportunità di semplificazione per le piccole e medie imprese che, oltre ad avvalersi della nuova procedura per i quattro adempimenti previsti (Registro imprese - Agenzia delle entrate, INPS e INAIL), potranno richiedere l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Ciò comporta che vengano fissate le modalità organizzative a cui debbano attenersi gli Uffici delle Commissioni Provinciali dell'artigianato (CC.P.P.A) al fine di un'omogenea applicazione su tutto il territorio regionale delle normative di settore.

Per ciascun momento della vita dell'impresa (iscrizione, modifica e cancellazione) nell'allegato

1 al presente provvedimento vengono indicate le azioni da seguire al momento della ricezione della comunicazione e quelle da adempiere in sede di controllo. Sono fornite, altresì, le indicazioni e modalità per l'attivazione delle procedure d'ufficio.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare le modalità organizzative per gli adempimenti inerenti la procedura telematica di ComUnica per l'iscrizione delle imprese artigiane all'Albo artigiani e di stabilire un periodo sperimentale, fissato in sei mesi, a far data improrogabilmente e per motivi tecnici dal 09 maggio 2012, in cui resteranno valide le procedure previste per la comunicazione cartacea.

Copertura Finanziaria di cui L.R. N. 28/2001 successive modifiche integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta, ai sensi dell'art.44 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti competenti;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare, le direttive generali per gli adempimenti inerenti la procedura di ComUnica per l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 della L.R. n.1/08 e all'art. 6 lett. f - sexies del D.L. 13 maggio 2011, n.70 convertito nella L.12 luglio 2011 n. 106 contenute nell'Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire un periodo sperimentale, fissato in sei mesi, a far data dal 09 maggio p.v., in cui resteranno valide le procedure previste per la comunicazione cartacea;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori a predisporre gli atti consequenziali all'attuazione delle direttive generali, approvate con il presente provvedimento;
- di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art.6 della L.R. n.13/94.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato 1)**MODALITA' PER LA TENUTA DELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE**

In attuazione dell'art. 28 della L.R. n.1/2008 di modificazione degli artt. 15 e 16 della L.R. n.6/2005 e della collegata DGR n.1548 del 01/08/2008 ed a seguito del Decreto Sviluppo D.L. n.70/2011 convertito in legge 106/2011, art. 6, comma 2 lett. F-sexies, nonché delle disposizioni, approvate con DGR n. 1357 del 15/6/2011, a decorrere dal **09/05/2012** le comunicazioni per l'iscrizione, modificazione e la cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane sono presentate anche mediante la Comunicazione unica con modalità telematica.

Dopo un primo periodo di sperimentazione di 6 mesi, con decorrenza dal 16 novembre 2012 le comunicazioni alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CC.PP.A) sono presentate esclusivamente con modalità telematiche.

Con la Comunicazione Unica, presentata all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente territorialmente vengono assolti tutti gli adempimenti ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali.

Il registro delle imprese è, quindi, l'unico canale telematico attraverso cui è possibile avviare, modificare e/o cessare l'attività d'impresa.

Per l'espletamento delle procedure amministrative relative all'iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane, le imprese possono avvalersi di un intermediario abilitato, conferendo apposita procura speciale redatta secondo il modello, allegato alla DGR n.1357 del 15/6/2011 (Allegato 8).

In attuazione delle citate disposizioni gli Uffici delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CC.PP.A) svolgeranno i seguenti adempimenti:

ISCRIZIONE

La comunicazione per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane arriva all'Ufficio del Registro imprese integrata nella Comunicazione unica presentata con le procedure informatiche in uso dalle CCIAA, con esclusione dell'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) come previsto dal protocollo d'intesa, in quanto non completamente efficace.

La nuova procedura telematica prevede l'utilizzo di un **software gratuito**, denominato "**ComUnica Impresa**" (o solo ComUnica) che guida l'utente nella compilazione della Comunicazione Unica per la nascita d'Impresa e per le successive variazioni e cancellazione.

Il Registro delle Imprese, appena riceve la comunicazione telematica, assegna un codice univoco di identificazione della pratica (protocollo) rilasciando contestualmente ricevuta telematica contenente tutti i dati di registrazione.

La protocollazione della pratica, quindi, è quella rilasciata dal sistema del Registro Imprese.

Per le "comunicazioni" di iscrizione, pervenute secondo le modalità stabilite dal protocollo d'intesa, sottoscritto da Regione Puglia e Ministero dello Sviluppo Economico in data 6 febbraio 2012, l'Ufficio delle CC.PP.A. verificano:

- L'avvenuta dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa artigiana di cui alla L. 443/85 e dei requisiti tecnico-professionali delle attività disciplinate da leggi speciali di settore per le quali è prevista la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) contestuale e/o da indirizzare al Comune territorialmente competente, ovvero al SUAP;
- L'avvenuta dichiarazione di possesso delle autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi e requisiti professionali richiesti per l'attività dichiarata, corredata dagli estremi identificativi;
- La presenza di eventuale altra posizione previdenziale artigiana attiva;

La procedura di iscrizione si conclude, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della pratica, con l'assegnazione del numero Albo delle Imprese Artigiane.

Nel caso in cui la comunicazione pervenga incompleta nella compilazione e/o non corretta per carenza di elementi formali, viene data informazione, tramite le stesse procedure informatiche con cui è stata inviata la comunicazione, all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per la regolarizzazione della pratica. Dall'avvenuta regolarizzazione, entro i successivi sette giorni l'ufficio delle CC.PP.A. provvede a concludere il procedimento amministrativo con l'attribuzione del numero di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

In caso in cui la comunicazione pervenga incompleta nella compilazione e/o non corretta per elementi sostanziali il competente ufficio delle CC.PP.A. provvede, entro 7 giorni lavorativi, tramite le stesse procedure informatiche, alla sospensione del procedimento di iscrizione e successivamente la competente CPA adotta i provvedimenti di merito, così come già previsto dalla direttive generali in vigore. L'eventuale provvedimento negativo va notificato con raccomandata AR, ovvero con le procedure di notifica in vigore.

In ogni caso il procedimento di controllo deve concludersi entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla data della comunicazione.

Decorso il termine suddetto, è da ritenersi formato il silenzio accoglimento e l'impresa è iscritta, a cura dell'Ufficio delle CC.PP.A., all'Albo in via definitiva.

Il Dirigente del competente Servizio, con separato provvedimento, al fine di permettere la comunicazione telematica, su indicazione nominativa dei Responsabili PO delle CCPPA, autorizza i dipendenti incaricati dell'istruttoria del procedimento.

MODIFICA E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La Comunicazione di modificazione, nonché di cancellazione viene presentata con le stesse modalità e procedure previste per l'iscrizione.

Per le "comunicazioni" di modifica l'Ufficio delle CC.PP.A. verificano:

- La presenza di eventuale altra posizione previdenziale artigiana attiva;
- Dati relativi all'impresa iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane
- L'avvenuta dichiarazione del possesso delle autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi e requisiti professionali richiesti per l'attività dichiarata (autorizzazioni, licenze ecc);
- L'avvenuta dichiarazione della permanenza del possesso, a seguito della modifica presentata, dei requisiti di impresa artigiana di cui alla L. 443/85;
- La sussistenza, in capo al titolare/socio artigiano, dei requisiti professionali delle comunicazioni di inizio attività disciplinate da leggi speciali di settore per le quali è prevista la S.C.I.A. da indirizzare al Comune territorialmente competente, ovvero tramite SUAP;

Per le comunicazioni di cancellazione l'Ufficio delle CC.PP.A. verificano:

- le motivazioni della cancellazione, soprattutto in caso di dichiarata perdita dei requisiti di impresa artigiana;
- Dati relativi all'impresa iscritta all'Albo delle imprese artigiane.

RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALI PER L'ARTIGIANATO - PROVVEDIMENTI D'UFFICIO

Restano confermate le disposizioni previste dagli articoli 19 e 22 della L.R. n.6/2005.

PROCEDURE TELEMATICHE

Per il coordinamento tra la legislazione regionale e quella prevista per il Registro delle Imprese per l'invio delle pratiche telematiche con la Comunicazione Unica si rinvia a quanto stabilito dal protocollo d'intesa, sottoscritto in data 6 febbraio 2012, di cui alla DGR n.1357 del 15/6/2011 che si allega (Allegato 2) al presente provvedimento per farne parte integrante.

RUOLO DEI COMUNI

Nelle more dell'attivazione di un collegamento telematico tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure di che trattasi, resta confermato il ruolo dei Comuni come disciplinato dalla deliberazione della G.R. n. 1458 del 1/8/2008.

NORME TRANSITORIE

Dopo un periodo di tre mesi dall'avvio delle procedure, descritte in premessa, è prevista una verifica del percorso al fine di eventuali adeguamenti, modifiche e/o integrazioni.

ALLEGATO 2

PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA REGIONE PUGLIA E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AI FINI DELL'APPLICAZIONE ALLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA PUGLIA DEL D.P.C.M. 6 MAGGIO 2009.

L'anno 2012, il giorno

TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico rappresentato dal Ministro Dr. Corrado Passera

e

La Regione Puglia rappresentata dal V. Presidente Assessore allo Sviluppo Economico
-Avv. Loredana Capone

PREMESSO CHE

l'art. 9 del Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" convertito dalla legge n. 40 del 2007, prevede che, ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa;

la legge regionale del 25 febbraio 2005 n. 6, "Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane", prevede che presso la Commissione Provinciale per l'Artigianato è istituito l'Albo Provinciale delle imprese artigiane, al quale sono iscritte le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui alla Legge 443/85;

l'art. 28 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 1 di modificazione degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 6/2005, detta norme in materia di semplificazione delle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, stabilendo, in particolare al comma 1 che il procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, già disciplinato dagli artt. 15 e 16 della L.R. n. 6/05, è sostituito da una Comunicazione del legale rappresentante dell'impresa al competente Ufficio della Commissione Provinciale per l'Artigianato presso cui è istituito l'Albo;

il decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha fissato al 1 ottobre 2009 il termine per l'entrata in vigore della Comunicazione unica, prevedendo inoltre un periodo di sei mesi in cui è ammesso il ricorso anche alla procedura previgente;

con decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 novembre 2007 è stato approvato il modello di Comunicazione unica per la nascita d'impresa, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 sono state individuate le regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7;

con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 novembre 2009, in adeguamento al D.P.C.M. 6 maggio 2009 che ha introdotto nuovi soggetti destinatari della comunicazione unica, sono state approvate modifiche al modello di Comunicazione unica di cui al D.M. del 2 novembre 2007;

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1458 del 1.8.2008, venivano approvate le direttive generali recanti le norme di attuazione delle procedure previste dall'art. 28, della L.R. 19.2.2008, n.1, prevedendo disposizioni di coordinamento con la procedura prevista dall'art. 9 del D.L. 7/07 convertito dalla legge n. 40 del 2.4.2007, recante le norme in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa;

nella Circolare del Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - del 15 febbraio 2008, n. 3616/C sono indicate le modalità di conferimento del potere di rappresentanza, a professionisti o altri intermediari, per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della comunicazione unica, fornendo un fac-simile dello schema di incarico;

con deliberazioni di Giunta regionale n. 896 del 25.03.2010 è stato approvato il modello elettronico e l'elaborato tecnico per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione dall'Albo delle imprese Artigiane con una procedura che prevede l'esclusiva modalità telematica e una perfetta integrazione con le procedure della comunicazione unica per la nascita d'impresa.

con deliberazione di Giunta regionale n. 896 del 25.03.2010 è stato approvato, tra l'altro, il fac-simile della procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio della comunicazione di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane;

la Regione Puglia esercita le funzioni relative alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane avvalendosi di Unioncamere Puglia come da Convenzione approvata con DGRn. 630 del 05.04.2011;

Unioncamere-Puglia ha espresso il proprio parere favorevole.

CONSIDERATO CHE:

Le modifiche normative adottate dallo Stato e dalla Regione Puglia sono tra loro coerenti e perseguono entrambe gli obiettivi generali di:

- a) semplificazione del rapporto tra la pubblica amministrazione e le imprese e riduzione degli oneri e degli adempimenti che il sistema della pubblica amministrazione statale, regionale e locale pone a carico delle imprese e degli altri soggetti pubblici e privati;
- b) sostituzione delle comunicazioni cartacee ed elettroniche non strutturate con l'accesso diretto ai dati disponibili nei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) riduzione delle necessità di accesso fisico ai servizi diminuendo nel contempo i tempi di spostamento delle persone a favore del trasferimento delle informazioni con evidente vantaggio competitivo delle imprese e di qualità della vita delle persone;
- d) interoperabilità dei sistemi informativi della Regione, delle Camere di Commercio

e dei Comuni del territorio regionale.

Il Ministero e la Regione Puglia realizzano tali obiettivi di semplificazione e innovazione tecnologica in un quadro di governance partecipativa e attuano le riforme, ciascuna per la propria competenza, attraverso un percorso condiviso con le altre amministrazioni pubbliche, le associazioni di categoria, le libere professioni e il sistema camerale;

E CHE PERTANTO:

sussistono tutte le condizioni per dare avvio all'attuazione della comunicazione unica per le imprese artigiane per la quale il D.P.C.M. 6 maggio 2009, all'articolo 1, comma 2, prevede che "al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, nel rispetto delle esigenze di coordinamento informativo di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, l'applicazione del presente decreto alle imprese artigiane è definito di intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al Registro delle Imprese"

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che è parte integrante e sostanziale del presente atto,

il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Puglia come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

1. Le comunicazioni per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane sono presentate esclusivamente in via telematica mediante la Comunicazione Unica.
2. Le imprese artigiane sono iscritte all'Albo delle imprese artigiane ed annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 14 dicembre 1999, n.558; le società artigiane sono, inoltre, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese mentre le imprese individuali artigiane sono iscritte, in via transitoria e fino alla iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, come piccolo imprenditore individuale inattivo nella sezione speciale del registro delle imprese;
3. La richiesta di cancellazione dell'impresa individuale inattiva dalla sezione speciale del registro imprese avviene, a cura dell'interessato attraverso un apposito modulo allegato alla comunicazione di inizio attività; l'Ufficio del Registro imprese darà seguito alla cancellazione ad avvenuta comunicazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
4. Al fine di garantire l'unicità del flusso, espressamente previsto dall'art. 7 del D.L. 7/2007, le parti approvano l'allegato "A" che definisce la gestione dei flussi informativi tra la Regione Puglia titolare dell'Albo delle Imprese Artigiane, e le Camere di Commercio della Puglia a cui è demandata la tenuta del Registro delle Imprese.
5. L'ufficio del Registro delle imprese assicura alle competenti strutture comunali per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.P.C.M. 6 maggio 2009, l'accesso libero e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pervenute con la

Comunicazione unica ed alla Regione Puglia garantisce, a richiesta, la fornitura dei suddetti dati in forma non strutturata.

6. La Regione Puglia e Unioncamere Puglia apportano alla convenzione in essere citata in premessa le modifiche e/o integrazioni necessarie per l'adeguamento alla presente intesa.

Art. 2

1. Le modalità e la titolarità della riscossione dei diritti di segreteria e ogni altra indennità dovuta per la comunicazione unica, sono stabiliti all'art. 8, commi 3 e 4 della Convenzione tra la Regione Puglia e Unioncamere approvata con D.G.R. 630/2011.

2. Le parti convengono che l'impresa possa, nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 e dal D.P.C.M. 6 maggio 2009, avvalersi di un intermediario abilitato, conferendo allo stesso apposita procura speciale redatta secondo il modello allegato "B", per la presentazione delle comunicazioni per l'iscrizione, modificazioni e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane con l'utilizzo della firma digitale e della PEC del solo soggetto incaricato.

3. La procura speciale di cui al punto precedente è valida solo per le comunicazioni relative all'Albo Imprese Artigiane.

4. Le parti convengono che eventuali integrazioni e modifiche tecniche agli allegati possono essere concordate e sottoscritte dai responsabili delle strutture amministrative competenti.

In Roma, addì

Firmato:

Per il Ministero dello Sviluppo Economico:
Il Ministro Dr. Corrado Passera

Per la Regione:

V. Presidente – Assessore allo Sviluppo Economico:
Avv. Loredana Capone

Allegato "A"**Iscrizione all'Albo per le imprese con immediato avvio dell'attività**

Descrizione del flusso

La comunicazione per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane arriva all'ufficio del Registro delle imprese integrata nella Comunicazione Unica. All'ufficio del Registro delle imprese, la comunicazione di iscrizione viene numerata secondo quanto previsto dall'articolo 12 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 e inviata alla Commissione Provinciale per l'artigianato (CPA) con la stessa modalità prevista per l'invio agli altri enti.

La CPA, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento nella casella PEC della comunicazione per l'iscrizione all'Albo, effettua l'istruttoria, adotta le determinazioni conseguenti e provvede ai seguenti adempimenti:

- assegna all'impresa il numero Albo con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione;
- carica con WebArti/Pard l'iscrizione all'Albo utilizzando il meccanismo di attribuzione automatica del Numero Albo Artigiani;
- carica con WebArti/Pard i dati ai fini dell'apertura della posizione previdenziale;
- invia il numero di Albo dalla PEC della segreteria della CPA alla casella PEC dell'ufficio del Registro delle imprese,
- trasmette i dati all'INPS per l'apertura della posizione previdenziale.

Nei procedimenti avviati d'ufficio la CPA, effettuata l'istruttoria ed adottate le determinazioni conseguenti, svolge i medesimi adempimenti indicati per la procedura avviata con la comunicazione dell'impresa.

Iscrizione all'Albo per le imprese con inizio di attività differita

Descrizione del flusso

Per le imprese individuali iscritte come inattive al Registro delle imprese, nel momento in cui l'aspirante imprenditore riterrà di disporre di tutti gli elementi necessari per l'iscrizione all'Albo Artigiani, presenterà una pratica di Comunicazione Unica barrando anche la casella relativa all'albo imprese artigiane e facendo riferimento al numero di protocollo della prima pratica, configurando una fattispecie di integrazione documentale relativa ad una precedente comunicazione unica.

La comunicazione per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane arriva all'Ufficio del Registro delle imprese integrata nella Comunicazione Unica. All'Ufficio del Registro delle imprese la comunicazione viene numerata secondo quanto previsto dall'articolo 12 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 e inviata alla CPA con le stesse modalità previste per l'invio agli altri Enti.

La CPA, entro 7 giorni dal ricevimento, effettua l'istruttoria, e provvede ai seguenti adempimenti:

- assegna all'impresa il numero Albo con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione;
- carica con WebArti/Pard l'iscrizione all'Albo utilizzando il meccanismo di attribuzione automatica del Numero Albo Artigiani;
- carica con WebArti/Pard i dati ai fini dell'apertura della posizione previdenziale;
- invia il numero di Albo dalla PEC della segreteria della CPA alla casella PEC dell'ufficio del Registro delle imprese;
- trasmette i dati all'INPS per l'apertura della posizione previdenziale.

Modifiche e cancellazioni dall'Albo

Descrizione del flusso

La comunicazione per la modifica e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane arriva all'ufficio del Registro delle imprese integrata nella Comunicazione Unica. All'ufficio del Registro delle imprese la comunicazione viene numerata secondo quanto previsto dall'articolo 12 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 e inviata alla CPA con le stesse modalità previste per l'invio agli altri enti.

Per le imprese individuali:

La CPA entro 7 giorni dal ricevimento effettua l'istruttoria, e provvede ai seguenti adempimenti:

- carica con WebArti/Pard la modifica dei dati rilevanti per l'Albo o la cancellazione dall'Albo;
- carica con WebArti/Pard e trasmette all'INPS i dati rilevanti ai fini della modifica o della cancellazione della posizione previdenziale;
- comunica la notizia della cancellazione dall'Albo alla casella PEC dell'Ufficio del Registro delle imprese al fine della annotazione della notizia medesima nella sezione speciale del Registro, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 581 del 1995.

Per le società:

La CPA entro 7 giorni dall'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese dell'atto o del fatto effettua l'istruttoria, e provvede ai seguenti adempimenti:

- carica con WebArti/Pard la modifica dei dati rilevanti per l'Albo o la cancellazione dall'Albo,
- carica con WebArti/Pard e trasmette all'INPS i dati rilevanti ai fini della modifica o della cancellazione della posizione previdenziale;

Nei procedimenti avviati d'ufficio la CPA, effettuata l'istruttoria ed adottate le determinazioni conseguenti, svolge i medesimi adempimenti indicati per la procedura avviata con comunicazione dell'impresa.

Allegato "B"



REGIONE PUGLIA FAC SIMILE

PROCURA SPECIALE

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE, MODIFICAZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE (Art. 28 LR. 19.01/08 n. 1 di modifica degli artt. 15 e 16 della LR. n. 6/05)

Codice univoco di identificazione della pratica (_____)

Il/la sottoscritto/i _____ dichiara/no di conferire al

Sig. _____

in qualità di (1) _____

procura speciale per (2)

presentazione telematica

la sottoscrizione digitale

alla Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio, della comunicazione identificata dal codice pratica sopra apposto, ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dell'attività artigiana.

COGNOME

NOME

QUALIFICA (2)

FIRMA AUTOGRAFA

1. Specificare almeno una delle qualifiche (legale rappresentante/delegato/intermediario) Amministratore, titolare, socio, legale rappresentante.

1. Scegliere per la presentazione telematica della pratica o per la sottoscrizione digitale della stessa, in luogo del delegante, o entrambe le opzioni se la procura data vale sia per l'invio, sia per la sottoscrizione.

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

Il presente provvedimento è composto da n. dieci (10) pagine.

Il Dirigente del Servizio
Piero Trabace